

Congedi per cure

Il congedo per cure riservato ai lavoratori invalidi è un istituto piuttosto datato, essendo stato fissato originariamente da una norma del 1971.

L'articolo 26 della **Legge 118/1971** prevede che *“ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale”*.

Successivamente il **Decreto legislativo 509/1988** ha precisato che *“il congedo per cure previsto all'art. 26 della legge 30 marzo 1971 n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta”*.

Il nuovo Decreto interviene su questo istituto dando valore di norma ad alcune **tendenze già consolidate** in giurisprudenza e dalla prassi amministrativa e chiarendo altri aspetti.

Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, il datore di lavoro non chiede l'accertamento mediante visita di controllo, ma il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea le cure avvenute.

La necessità della cura, sempre correlata all'infermità invalidante riconosciuta, deve risultare espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.

Per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che tale congedo non rientra nel **periodo di comportamento**. È un aspetto importante: l'articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto “periodo di comportamento” individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. All'autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro.

La nuova indicazione riprende quanto già espresso nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2006 (Prot. 25/I/0006893) che aveva già affermato che le assenze per congedi per cure non vanno computate nel periodo di comportamento.

(Tratto da Handylex.org)

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119

“Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173)

.....

Art.

7

Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporta, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l'articolo 26 della [legge 30 marzo 1971, n. 118](#), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del [decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509](#).

.....

SPETT.LE
SOCIETA'
c.a. Ufficio Personale

Milano,

Oggetto: Domanda di congedo per cure.

Io sottoscritt....., C.F., matricola n°

chiedo

di usufruire del congedo di cure previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 119/20111, in maniera frazionata.

Mi impegno

di informare previamente il mio referente lavorativo, salvo casi urgenti e motivati, e di documentare l'avvenuta sottoposizione a cure.

In attesa di favorevole riscontro, porgo distinti saluti.

Firma

Allegato: Certificazione sanitaria emessa dall'Ospedale Maggiore di Milano – U.O. Medicina Interna 1A – Direttore: Prof.ssa M.D. Cappellini

1

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119

“Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173).

...

Art. 7

Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

U.O.: Medicina Interna 1A
Direttore: Prof. Maria Domenica Cappellini
Pad. Graneli II piano – Via Francesco Sforza, 35 – 20122 Milano
DH: Tel. 02/5503.3493 – 6322
Fax: 02/5503.3665
E-mail: anemie_congenite@policlinico.mi.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO



Milano,

Si certifica che il/la Signor/a....., C.F. è affetta da patologia invalidante e necessita in modalità continuativa di cure correlate alla patologia stessa.

Si rilascia la presente certificazione per la concessione di cure in base all'articolo 7 del decreto legislativo 119/2011.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma